



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE INTERESSATO A SVOLGERE SERVIZI DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - **quesiti**

QUESITO N. 1

Chiarimento in merito all'esperienza professionale in altre città italiane.

Spett.le Amministrazione,

con la presente, in merito alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) In relazione al criterio n. 2 di valutazione delle offerte ("Esperienza in altre città italiane in cui il gestore abbia effettuato il servizio per un tempo non inferiore ai 6 mesi"), si chiede di confermare che: i) il servizio debba intendersi riferito al servizio di sharing di monopattini elettrici e/o di biciclette elettriche, e non necessariamente un servizio congiunto di entrambi i mezzi nel medesimo territorio, considerata l'analogia tra i due servizi sotto il profilo funzionale, gestionale e tecnologico; ii) ai fini del computo delle città in cui è stato svolto il servizio, l'unità di riferimento sia la città, a prescindere dal fatto che in essa siano stati svolti entrambi i servizi (monopattini e biciclette) o solo uno dei due. A supporto della richiesta si evidenzia come la giurisprudenza amministrativa, in un'ottica di favor participationis, abbia chiarito che può considerarsi analogo il servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale, purché tale da dimostrare la capacità del concorrente di eseguire il servizio oggetto di affidamento (Cons. Stato, Sez. V, sent. 18 dicembre 2017, n. 5944) e che "la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche» (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, sentenza 18 novembre 2014, n. 2892)

Il chiarimento occorre per confermare che la gestione di un singolo servizio sia equivalente a quella della gestione di servizi congiunti. Invero, la gestione di un solo servizio di sharing o di servizi congiunti di monopattini ed ebike, è equivalente sia dal punto di vista di gestione tecnica dei servizi, sia da un punto di vista del funzionamento del software e della app e l'utilizzo degli stessi da parte del cliente.

RISPOSTA

Buongiorno, in merito alla richiesta pervenuta si precisa quanto segue:

- 1) il servizio è da intendersi come riferito a monopattini elettrici e/o biciclette, non necessariamente in maniera congiunta;
- 2) al fine del computo delle città l'unità di riferimento sarà comunque la città, a prescindere dal fatto che siano stati svolti uno o più servizi.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Stefano Amanzio)

Documento filmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 / 2005)

